

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI

Art. 1. – Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto compresi i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti, scelto dal collegio in accordo con il Dirigente.

Art. 2. – I compiti del Collegio Docenti, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 416 del 31-5-74 e all'art. 7 del T.U. 297/94, sono quelli definiti dal CCNL e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

Il Collegio docenti costituisce l'organo tecnico della programmazione didattica e pertanto ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il Collegio docenti:

- a) elabora, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del DPR 275/99 e dal Consiglio di Istituto, e approva il POF che viene poi sottoposto al Consiglio di Istituto per l'adozione definitiva;
- b) provvede all'adeguamento dei programmi di insegnamento alle particolari esigenze del territorio (art.7 comma 2 lett. a) T.U. 297/94);
- c) promuove iniziative di aggiornamento per i docenti dell'Istituto attraverso la redazione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 CCNL 31.08.1999);
- d) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi (art. 7 comma 2 lett. c) T.U. 297/94, art. 2 OM 134/2000);
- e) approva, in quanto agli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 DPR 275/99);
- f) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (art. 7 comma 2 lett. d) T.U. 297/94);
- g) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto (art. 7 comma 2 lett. e) T.U. 297/94);
- h) adotta e promuove iniziative di sperimentazione relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica (art. 1 comma 2 DM 251/99 come modificato dal DM 178/99);
- i) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento e conseguentemente promuove e adotta le iniziative di sostegno a favore degli alunni con difficoltà (art. 7 comma 2 lett. o) T.U. 297/94);
- l) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze (articolo 106 del Testo Unico approvato con DPR 309/90);
- m) identifica e attribuisce, all'inizio dell'anno scolastico, le Funzioni Strumentali (art. 28 CCNL 26.05.1999 e art. 37 CCNI 31.08.1999) per il necessario supporto al Piano dell'Offerta Formativa (POF) e valuta al termine dell'anno le relazioni presentate dalle stesse e dai Docenti Referenti di Progetto.
- n) delibera, nel quadro delle compatibilità con il POF e delle disponibilità finanziarie, sulle

attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento (art. 25 CCNL ??);

o) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal D.lgs. 297/94 (Testo Unico), dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Formula inoltre proposte e/o pareri al Dirigente scolastico in merito:

a) ai criteri per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti e alla stesura dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (art. 7 comma 2 lett. b) T.U. 297/94), tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;

b) a iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q) T.U. 297/94);

Art. 3. – Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre e, comunque, per un massimo di 40 ore annue senza oneri per l'Istituto.

Art. 4. – Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 5. – La convocazione del Collegio, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.lg. 297/94, avviene tramite circolare interna con indicazione dell'ordine del giorno, per iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta al Dirigente stesso di almeno un terzo dei componenti del collegio.

Art. 6. – Il lavoro del Collegio Docenti può articolarsi per Dipartimenti, per Commissioni, per aree disciplinari, per gruppi di studio, per settori.

Art. 7. – Designa i propri rappresentanti nelle commissioni previste dalla normativa vigente (commissione Elettorale, ecc.).

Art. 8. – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.

Art. 9. – Il Collegio docenti elegge nel suo seno il Comitato di Valutazione per la valutazione del servizio dei singoli insegnanti, su loro richiesta, a norma dell'art. 448 del D.lgs. 297/94; o per obbligo al termine del periodo di prova, ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 417/74 e dell'art. 440 del D.lgs. 297/94. Il Comitato di Valutazione viene convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Approvato dal Collegio docenti nella seduta del giorno 30/01/2014

Adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. del

Regolamento Deliberato n. del